

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 25916 /148/11/2016 del 19 DIC. 2016 Pos. Coll. e Coord. n. 10

Palermo 19 DIC. 2016

Assessorato Regionale dell'Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
servizio V- Partecipazioni
(Rif. nota prot. n. 57113 del 21/11/2016)

Oggetto: *Fabbisogni assunzionali delle società partecipate in controllo derivanti da necessità produttive.*

1. Con la nota in riferimento si rappresenta che con il Decreto presidenziale del 27.11.2015 è stato adottato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione Siciliana.

In tale piano, conformemente alle prescrizioni contenute nella normativa nazionale in materia di riduzione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, sono state eliminate *“alcune duplicazioni e similarità operative prima esistenti nel panorama delle partecipazioni, sicché alcuni compiti (...) sono stati concentrati in capo a un unico organismo societario”*.

In particolare la Sas¹ - per effetto delle modifiche apportate allo statuto - ha adesso *“ un oggetto sociale che investe ambiti operativi prima di compagini disciolte (come SPI spa) o disciolte ed in liquidazione (come Sviluppo Italia spa). E' dunque (...)probabile che Sas sepa possa essere invitata, come organismo in house, a rendere prestazioni di servizi in favore delle amministrazioni controllanti (...) per i quali sono necessari profili professionali o*

¹ Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a.

mansionali non rinvenibili nell'organico (...)"

Si richiama, inoltre, l'art. 25 del recente D.Lgs.n. 175/2016, testo unico in materia di società partecipate, che *"sembra eliminare (dalla legislazione statale) il divieto di assunzioni, sia pure attraverso i percorsi e gli istituti di salvaguardia ivi previsti"*.

Premesso quanto sopra, si chiede di conoscere l'avviso di questo Ufficio in ordine alla *"perdurante tassatività"* del divieto di assunzioni disposto dall'art. 20 della legge regionale 11/2010, sul quale questo Ufficio si è in precedenza espresso con parere 131.11. 2015, e se tale divieto *"debba essere interpretato nella sua massima latitudine nel senso di inibire ... non solo il ricorso alle assunzioni a tempo indeterminato, ma anche quelle a tempo determinato, nonché agli altri istituti previsti dal Decr. Lgs. 81/2015 e dal Decr. Lgs 276/2003"*.

Ciò tenuto altresì conto che l'art. 64 della legge regionale 21 agosto 2014, n.21 ha istituito l'albo dei dipendenti delle società operanti nelle "aree strategiche", prevedendo al comma 4 che le medesime società, per sopperire ai propri fabbisogni di personale, dovranno attingere all'albo suddetto.

Tale previsione, secondo il Richiedente, sembrerebbe *"temperare il rigore del divieto dianzi cennato, costituendone potenziale eccezione (sebbene al ricorrere di specifici presupposti : i contratti di servizio, l'oggettività del fabbisogno, la sostenibilità finanziaria)"*.

2 . L'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11², così come risultante a seguito delle

² Art. 20 l.r. n. 11/2010

Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione.

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:

- a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l'area trasporti pubblici;
- b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l'area servizi ausiliari di interesse generale;
- c)

2. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso, hanno l'obbligo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale e dei servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali, individuando, per ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Il Piano, approvato dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società, è trasmesso al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale - per il controllo di competenza.

3. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, possono essere individuate ulteriori aree strategiche.

4. Le società a totale partecipazione della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le opportune iniziative affinché i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei comitati di sorveglianza (13).

5. Le disposizioni di cui al comma 4, in quanto compatibili con l'ordinamento degli enti locali e con la normativa vigente in materia, si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e territoriali della Regione.

6. È fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità. Le società, già poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attività, attivano per l'intero organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge, le

GA

modifiche successivamente apportate, individua le società (operanti nelle aree ritenute strategiche) nelle quali la Regione mantiene una partecipazione totale o maggioritaria.

Lo stesso articolo prevede le misure che le società strategiche sono tenute ad adottare per concorrere al contenimento della spesa pubblica e pone il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate o previste da disposizioni di carattere generale.

L'unica possibilità ammessa dalla suddetta legge, per far fronte ad eventuali carenze di personale, è quella prevista dal comma 6-bis del medesimo art. 20, che consente il transito per mobilità del personale (già) in servizio da una società strategica ad un'altra società strategica, compatibilmente con i rispettivi fabbisogni di personale e con i profili di inquadramento dei lavoratori interessati, previo accordo tra le stesse società, da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'economia e previa delibera della Giunta regionale.

Successivamente, con l'art. 64 della Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21³ è stato istituito l'albo dei dipendenti delle società in liquidazione, nel quale vengono iscritti i dipendenti in

procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale (14).

6-bis. Il personale che presta servizio presso le società di cui al comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i rispettivi fabbisogni di personale e con i profili professionali di inquadramento dei lavoratori interessati, può transitare per mobilità tra le società previo accordo tra le stesse da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'economia e previa delibera della Giunta regionale (15)....

³ Art. 64 Società partecipate - l.r. n. 21/2014 (10).

1. È istituito presso l'Ufficio speciale delle società in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.
 2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009 (Inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
 3. Saranno esclusi dall'albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni.
 4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché l'IRFIS FinSicilia S.p.A., per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, dovranno attingere all'albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria (9).
 5. Ai fini di cui al comma 4, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, trasmettono all'Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un'integrazione al piano previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con la individuazione del numero dei soggetti inserito nell'albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere. La predisposizione dei predetti piani deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla vigente legislazione.
 6. Al personale assunto sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo applicato, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
 7. Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al comma 2, non assegnato o trasferito ad altre società con le modalità di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 8. Restano ferme le disposizioni normative in materia di limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici ed economici del personale di tutte le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché le direttive a tal uopo in precedenza adottate dalla Giunta regionale di governo con propria deliberazione nell'ambito delle misure di cosiddetta spending review, ed i limiti imposti dall'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Resta, altresì, fermo il divieto assoluto di riconoscere qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque titolo, in godimento del suddetto personale e il trattamento economico spettante al personale regionale.
 9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi di amministrazione delle società che non hanno già provveduto a quanto previsto dal comma 8, adottano, a pena di decadenza, le necessarie iniziative ed atti per l'eliminazione dei trattamenti difforni ed illegittimi con contestuale recupero degli indebiti.
 10. È consentita per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, l'attivazione delle procedure di mobilità volontaria fra le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione siciliana nel rispetto del piano dei servizi e del personale di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.
- (9) Comma così modificato dall' art. 11, comma 4, L.R. 29 settembre 2016, n. 20, a decorrere dall'8 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 26, comma 1, della medesima legge).
- (10) Vedi, anche, l' art. 62, comma 1, L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato assunti prima del 31 dicembre 2009 presso le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale poste in liquidazione.

A seguito dell'entrata in vigore di tale norma, la copertura dei posti vacanti nelle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale è possibile oltre che mediante l'attivazione delle procedure di mobilità volontaria tra le stesse, (così come ribadito dal comma 10 del medesimo art. 64), anche mediante il ricorso al personale inserito nel predetto albo, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.

Con il citato decreto presidenziale 27.11.2015, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è stato adottato il "*Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione siciliana*".

Il Piano operativo in argomento prevede l'immediata cessione/alienazione delle partecipazioni azionarie possedute in sei società, la liquidazione di altre due società partecipate (tra cui Sicilia Patrimonio Immobiliare) e la - eventuale - liquidazione di altre società (tra cui Sviluppo Italia Sicilia) in casi di chiusura in negativo dell'esercizio 2015.

Stante quanto riferito da Codesto Dipartimento le funzioni precedentemente svolte da due delle società poste in liquidazione in esecuzione del predetto Piano Operativo, (la Spi e Sviluppo Italia Sicilia) sarebbero state, oggi, assunte dalla S.a.s. a seguito delle modifiche apportate allo Statuto.

In ordine alla eventuale carenza di personale cui fa cenno codesto Dipartimento - connessa alla circostanza che la Sas scpa, assumendo le funzioni svolte da società poste in liquidazione, possa ora rendere prestazioni di servizi per i quali sono necessari profili professionali non rinvenibili nell'organico - si rinvia a quanto disposto dall'art. 32 della legge regionale n. 9/2015⁴, ed in particolare dal comma terzo nel quale viene ribadito

⁴ Art. 32 Disposizioni in materia di società partecipate - l.r. n. 9/2015.

1. Ai fini di agevolare il processo di dismissione delle partecipazioni azionarie della Regione, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato ad avvalersi dei servizi di advisory tecnico-finanziari da affidare mediante le procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a singoli professionisti o società in possesso di requisiti professionali e di comprovata esperienza in materia di valutazione e collocamento di partecipazioni azionarie. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle società di cui al presente comma nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

3. Per sopperire ai propri fabbisogni di personale è fatto obbligo alle società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, di attingere dall'albo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 sulla base di integrazioni al piano di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 11/2010, predisposte anche oltre i termini previsti dal comma 5 del citato articolo 64, purché nel rispetto delle ulteriori condizioni ivi previste.

4. Al comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "maggioritaria della Regione" aggiungere ", con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, ".

l'obbligo per le società strategiche di attingere all'albo del personale di cui al comma 1 dell'art. 64 l.r. 21/2014, per sopperire ai propri fabbisogni.

Inoltre, al successivo comma 6, specifica che tale obbligo continua ad applicarsi anche al personale già iscritto all'albo di cui al citato articolo, anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro connesso con il processo di liquidazione delle società.

A completamento del quadro normativo sopra delineato, con la recente disposizione contenuta nell'art. 62 della legge regionale n. 3/2016 è stato previsto che *“ In caso di liquidazione di società partecipate della Regione , il personale dipendente delle medesime società, nonché quello di cui all'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014 , n. 21, confluiscono nelle società partecipate che ne assumono le funzioni, fatti salvi gli equilibri economico – finanziari delle società”*.

Le disposizioni normative dettate dal legislatore regionale fin qui richiamate risultano, quindi, più restrittive rispetto a quelle di analogo tenore dettate dal legislatore nazionale con il recente decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175⁵ recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, e pur tuttavia consentono di accedere, in linea con quanto osservato da codesto Dipartimento, ad una lettura meno rigida del divieto di assunzione introdotto dall'art. 20 della legge regionale 11/2010.

Infatti, pur rimanendo fermo il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale attingendo all'esterno, le società partecipate dalla Regione Siciliana per far fronte a carenze

5. La società SEUS scpa, al fine di garantire il servizio di emergenza-urgenza 118 su tutto il territorio della Regione ed in relazione alle esigenze di professionalità specifiche nel settore di riferimento, può attingere prioritariamente dalle altre società partecipate; ove tali professionalità non siano reperibili nelle altre società partecipate, le stesse saranno reclutate attraverso procedure di selezione pubblica di professionalità presenti nella stessa società. Per le sole figure dirigenziali la SEUS scpa può attingere dalle aziende sanitarie, anche in posizione di comando.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 continuano ad applicarsi al personale già iscritto all'albo di cui al comma 1 del medesimo articolo 64 della suddetta legge regionale, anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro connesso con il processo di liquidazione delle società.

7. L'articolo 66 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 è soppresso.

8. Al comma 6-quater dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole "la sede per tutte le società in liquidazione è istituita presso l'Ufficio speciale di cui al comma 6-ter" sono soppresse

⁵ Art. 25 – D.Lgs. n. 175/2016 – Disposizioni transitorie in materia di personale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma.

3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

4. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3.

5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le società controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le società a prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo

di personale potranno - nel rispetto della sostenibilità finanziaria - accedere al personale iscritto all'albo di cui all'art. 64 comma 1 l.r. 21/2014, nonché avvalersi del personale confluito da altra società posta in liquidazione, fatti sempre salvi "gli equilibri economico – finanziari delle società".

Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.

Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.

Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS.


Il Funzionario

Avv. Marina Miceli



Il Dirigente avvocato

Avv. Gianluigi Amico



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

